CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (IZSLER) RICONDUCIBILI AL REGOLAMENTO CE N. 1069/2009 E REG. UE 142/2011 PER UN PERIODO DI MESI QUARANTOTTO, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI DODICI. (CIG:). Fasc. 5.3.1/127/2026

Con la presente scrittura privata

TRA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato "Istituto" o anche "IZSLER", con sede legale in Brescia, via A. Bianchi n.9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in persona del ……come da poteri conferiti con Decreto del Direttore Generale n.41 del 07/02/2023,

E

..... **(di seguito denominato anche "Fornitore" o "Affidatario" o "Appaltatore")** - con sede legale in, via, n....., partita Iva, in persona del legale rappresentante, sig....., nato a il domiciliato per la carica presso la sede societaria, con firma digitale intestata valida e non revocata;

PREMESSO CHE

- l'Istituto, con Determinazione Dirigenziale n..... del 2026, ha autorizzato l'avvio di una procedura d'appalto per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivanti dalle attività dell'Istituto, riconducibili al Regolamento CE n. 1069/2009 e Regolamento UE 142/20211, per un periodo di mesi quarantotto, con facoltà di rinnovo di ulteriori mesi dodici, da esperire con procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs 36/2023

- IZSLER ha esperito, tramite piattaforma telematica "Sintel" di Regione Lombardia la procedura telematica;

- con Determinazione Dirigenziale n. del l'Istituto ha appaltato il succitato servizio all'operatore economico;

- che il suddetto fornitore, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto ha prestato la cauzione definitiva, pari al ……% del valore presunto del contratto, per € (……../00), tramite polizza n……., rilasciata da ……

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, l'Istituto potrà incamerare quota parte della suddetta cauzione, fermo restando che il Fornitore dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro 10 gg., fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contenuto obbligatorio del presente Contratto è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti di gara tra i quali, il Disciplinare di gara ed i suoi allegati, il Capitolato Speciale ed i suoi allegati, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica ed il modello DOE presentate dal Fornitore.

Gli atti ed i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Disposizioni generali

Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con cui il Fornitore si obbliga ad eseguire, per il periodo di cui al successivo art.5, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale riconducibili al Regolamento CE n. 1069/2009e Reg. UE 142/2011 come individuato e descritto nel Capitolato Speciale di gara e nei suoi allegati ed integrato dall'Offerta Tecnica presentata.

L'esecuzione del presente contratto è regolata dalle clausole in esso contenute, dal vigente Codice dei contratti pubblici, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.

Art.2 – Oggetto

Il Fornitore si impegna a prestare il servizio di cui trattasi, nel rispetto dell'Offerta Tecnica ed Economica formulate in sede d'appalto e secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale.

Il Fornitore deve, per tutta la durata del contratto essere titolare delle apposite autorizzazioni e/o iscrizioni previste per lo svolgimento del servizio o avvalersi di strutture autorizzate.

Il contratto sarà gestito a *quantità e a valore*. Le quantità indicate nella documentazione di gara quali *fabbisogni stimati* sono suscettibili di variazione in difetto o in eccedenza per effetto di aumenti/diminuzioni derivanti da minore/maggiore attività dell'Istituto o da modifiche organizzative. Nei confronti di tali variazioni, che accetta sin da ora, il Fornitore non potrà avanzare pretese, sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta. Pertanto, nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione dell'importo della fornitura nel suo complesso, anche mediante l'esercizio delle opzioni facoltative previste negli atti di gara, delle quale il Fornitore è edotto, esso è obbligato ad assoggettarvisi alle medesime condizioni previste nel contratto, fatte salve eventuali revisioni prezzi concesse dall'IZSLER ai sensi del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che le previsioni di fabbisogno di cui al modello DOE – dettaglio d'offerta economica, utilizzato per la quotazione dell'offerta in sede di procedura, non costituiscono minimo contrattuale garantito.

Art.3 – Corrispettivo e modifiche contrattuali

Il corrispettivo pattuito per le prestazioni oggetto del presente contratto è dettagliatamente riportato nell'allegato MODELLO DOE – offerta economica formulata in sede di procedura, che quantifica in € ……. Il costo del servizio per chilogrammo di sottoprodotto ritirato, trasportato e smaltito (iva esclusa).

Per l'effetto dei prezzi esposti nel modello DOE il presente contratto comporterà un esborso economico, nel corso dei 48 mesi di durata, per la cifra complessiva di € al netto di iva ed al netto delle possibili modifiche applicabili allo stesso, già previste negli atti di gara, che si riassumono in seguito, con la precisazione che il relativo valore, come riportato negli atti della procedura, è stato calcolato in via presuntiva al netto di ogni eventuale futura variazione o modifica che ne potrebbe rimodulare l'importo nel corso di durata del contratto.

- Modifiche, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023

- nel caso in cui si rivelassero necessarie delle prestazioni analoghe per la corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o che si rivelassero necessarie per l'intervento di nuove norme in materia e direttamente connesse con quelle originarie;

- o nel caso in cui il servizio debba essere effettuato in altre località limitrofe alle sezioni causa trasferimento in altre sedi di nuova costruzione in Lombardia ed Emilia-Romagna o di nuova istituzione;

- per particolari emergenze sanitarie che comportino esigenze eccezionali

❖ Modifiche, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs 36/2023

- qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, IZSLER può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

❖ Modifiche, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs 36/2023

Al termine naturale del contratto, IZSLER si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni vigenti,

per una durata pari a mesi dodici, corrispondente all'importo stimato di € 91.350,00 al netto di IVA.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, previa adozione di apposito atto amministrativo.

- In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificheranno le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere.

Art.4 – Fatturazione, pagamenti, revisione prezzi

La fatturazione dovrà essere mensile, a consuntivo, ovvero ad avvenuta esecuzione delle prestazioni. La fattura dovrà riportare chiaramente, eventualmente anche mediante documentazione allegata, l'elencazione delle prestazioni eseguite, raggruppate per sede territoriale.

Le prestazioni effettuate dal Fornitore dovranno essere fatturate elettronicamente ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'IZSLER potrà accettare solo fatture emesse e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo il formato previsto dal Decreto ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 44).

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra.

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario sui conti correnti che verranno individuati dall'affidatario nel rispetto del successivo articolo che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari. La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni economiche stabilite nel presente contratto, tenuto conto di eventuale intervenuta revisione di prezzi.

In merito alla citata "revisione", fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del D. lgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati,

nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni principali di fornitura in essere al momento della determinazione della variazione. Il calcolo della variazione dei prezzi verrà effettuato previa richiesta formale e motivata del fornitore seguita da istruttoria d'ufficio da parte del RUP. AI fini del calcolo della variazione dei prezzi sarà utilizzato l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) [annualità X/annualità X-1]con riferimento al mese di avvio del contratto.

Il presente contratto non è sottoposto a clausole di revisione prezzi automatiche.

Il pagamento di ciascuna fattura è soggetto a "verifica di conformità" ed autorizzazione preventiva da parte del DEC che, dovrà appurare che l'oggetto del servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'impegno dell'Istituto al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel qual caso saranno pagate le sole prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte dell'Istituto.

Il riconoscimento degli eventuali interessi legali richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

Art.5 – Durata

Il presente contratto avrà la durata di quarantotto mesi dalla data risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti, pertanto con effetto dal……. e sino al ……...

Il perfezionamento formale del presente contratto si riterrà tale a decorrere dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale di IZSLER quale ultimo firmatario sottoscrittore.

Art.6 – Referenti contrattuali - DEC

L'IZSLER nomina Responsabile dell'Esecuzione contrattuale (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici, il Sig. ……., dipendente dell'IZSLER in servizio presso la UO …….

Il Fornitore individua quale proprio Referente il sig.

Art.7 – Gestione attività ordinarie e straordinarie e processo autorizzativo delle stesse.

Eventuali richieste in merito al contratto saranno trasmesse al Fornitore da parte del DEC dell'IZSLER. L'Istituto non risponderà di prestazioni eseguite dal Fornitore e NON richieste dal suddetto DEC.

Art.8 – Cessione del contratto e del credito

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, l'esecuzione di tutta o parte della prestazione di servizi oggetto del contratto. L'eventuale cessione dovrà essere autorizzata dall'IZSLER nel rispetto delle norme vigenti.

È ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso richiamo.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

Art.9 – Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti

Il Fornitore deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi, contrattazione collettiva e regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata inderogabilmente all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'affidatario.

È a carico dell'affidatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente contratto.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli, previa stipulazione con l'Affidatario di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa. L'Istituto resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il Fornitore ed il proprio personale dipendente.

Il Fornitore assume per l'effetto ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

Art.10 – Clausola Risolutiva Espressa

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il presente contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'IZSLER, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- violazione delle norme relative alla gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia di cui al successivo art. 14.

Art.11 - Penalità

L'Istituto può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti e controlli sul servizio svolto e/o sulle modalità operative, al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto a quanto statuito contrattualmente nel presente contratto e negli allegati.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo o di ulteriori accertamenti potranno costituire motivo di contestazione al Fornitore.

La determinazione dell'inadempimento e della gravità nonché la quantificazione dell'importo della penale sono di esclusiva competenza dell'IZSLER e, pertanto, l'Appaltatore non potrà

sollevare alcuna eccezione in merito. L'Istituto sarà legittimato ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali come sotto riportate e descritte.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza con invito al Fornitore a formulare le proprie controdeduzioni e/o memorie difensive entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancate controdeduzioni e/o memorie difensive l'applicazione della penale s'intende accettata dal fornitore.

Qualora il fornitore non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi, giustificazioni e/o motivazioni che siano ritenute sufficienti e idonee a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura indicata con formale comunicazione motivata, a valere sui crediti contrattuali o sulla cauzione definitiva.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato ed all'eventuale recidiva.

L'Istituto, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L’ Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa al Fornitore, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti

Le penalità non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Raggiunto tale limite, l’Istituto potrà risolvere il contratto per grave inadempimento con segnalazione ad ANAC.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

- L’eventuale mancato rinnovo delle polizze assicurative richieste indicate al paragrafo 12 del Capitolato Speciale potrà comportare l’applicazione di una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di scadenza delle stesse.
- Il ritardo rispetto alla frequenza di ritiro prevista contrattualmente potrà comportare l’applicazione di una penale pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.
- Il mancato intervento straordinario per il ripristino del sito/luogo di stoccaggio causa accidentale

rovesciamento o sversamento o fuoriuscita dei s.o.a., verificato dal DEC o segnalato allo stesso dai direttori operativi in loco, potrà comportare l'applicazione di una penale pecuniaria di € 1.000,00 oltre all'eventuale rimborso del costo di bonifica.

- La mancata comunicazione dell'avvenuto infortunio di dipendente potrà comportare l'applicazione di una penale pecuniaria di € 1.000,00.
- Il ritardo nella consegna del preventivo di spesa richiesto formalmente per un eventuale intervento soggetto a processo autorizzativo in quanto "straordinario" potrà comportare l'applicazione di una penale pecuniaria di € 300,00 per ogni giorno di ritardo eccedente i primi 10 giorni dalla richiesta.

Le sanzioni derivanti da altre inadempienze non elencate nel presente contratto, saranno stabilite dall'IZSLER in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque comprese da un minimo di € 100,00 (cento euro) a un massimo di € 1.000,00 (mille euro) per ogni singola infrazione. In caso di recidività delle infrazioni si procederà con l'applicazione di penale doppia; in caso di ulteriore recidività l'IZSLER potrà procedere con l'adozione di più severe misure fino alla risoluzione del contratto.

Le eventuali memorie giustificative o difensive del Fornitore saranno sottoposte all'esame del RUP e del DEC per la successiva eventuale applicazione della penalità.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui le attività non fossero effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere debitamente documentate e, per quanto possibile, preventivamente comunicate al DEC dell' IZSLER.

Le penali dovute saranno incamerate decorsi 30 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'IZSLER notificherà formalmente l'ammontare dell'infrazione. Decorso tale termine, l'Istituto provvederà, senza bisogno di messa in mora con semplice incameramento del dovuto.

Laddove né la cauzione definitiva né l'importo della successiva fattura in scadenza risultino di capienza sufficiente rispetto alla penalità comminata, IZSLER procederà con emissione di documento fiscale per la parte restante di penali allo stesso dovute.

Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

L'Affidatario deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

L'Affidatario si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Art.13 – Spese e oneri tributari

Spese ed oneri per la stipula del presente contratto sono a carico del Fornitore, ivi compresa l'imposta di bollo il cui pagamento è assolto in conformità a quanto previsto

dall’art.18, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023, dall’allegato I.4 al predetto decreto, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.240013 del 28 giugno 2023 e dalla Risoluzione n.37/E adottata dalla predetta Agenzia nella medesima data pari ad € 120,00. Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

Art.14 – Codice di comportamento e Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia

L’IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16.12.2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel predetto Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai

collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La Affidatario dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet istituzionale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – sotto-sezione di primo livello "Atti

generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

L'Affidatario accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA allegato alla documentazione di gara. L'Affidatario dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

Art.15 – Tutela della privacy e obblighi di riservatezza

L'IZSLER informa il Fornitore, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i predetti dati personali saranno trattati, con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per le finalità e nelle modalità illustrate nell'Informativa dei diritti dell'interessato, disponibile sul sito web istituzionale – www.izsler,it – InformativaFornitori.pdf (izsler.it) nella sua forma estesa e completa.

Il Fornitore ed IZSLER si obbligano ad osservare e a far osservare a tutto il personale coinvolto nell'esecuzione del presente contratto e dei contratti attuativi il più stretto riserbo su informazioni, dati e documenti di carattere riservato di cui potranno venire a conoscenza per l'esecuzione dell'appalto. Tali dati/informazioni/documenti potranno essere utilizzati esclusivamente per la corretta esecuzione dei

servizi di cui al presente contratto ed ai relativi contratti attuativi.

Art.16 – Polizze assicurative

L'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del presente contratto, ha presentato idonea copertura assicurativa quale garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8 del D. lgs 36/2023 la garanzia potrà essere progressivamente svincolata, a richiesta del fornitore, entro il limite massimo dell'80%.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere attive le coperture assicurative indicate al par. 12 del Capitolato Speciale delle quali dichiara aver preso conoscenza nel corso della procedura di affidamento dell'appalto.

Art.17 - Foro competente

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

Art.18 – Disposizioni finali

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione intercorsa tra le parti, relativamente a quanto qui negoziato.

Ogni eventuale modifica al presente contratto dovrà essere effettuata con atto sottoscritto da entrambe le parti, in mancanza del quale la modifica non sarà valida né vincolante per

le parti.

La nullità o l'inefficacia di singole disposizioni o clausole del presente contratto non comporterà la nullità o l'inefficacia delle altre disposizioni o clausole, né del contratto.

L'eventuale tolleranza di una delle parti dei comportamenti posti in essere dall'altra parte in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituirà, né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate e/o al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutto quanto previsto dal presente contratto.

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale ed il suo formale perfezionamento si intenderà attivo dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale IZSLER quale ultimo firmatario sottoscrittore

per l'IZSLER

Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato e Vendite

Dott. Marco Pio Olivieri

per il Fornitore

.....

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Affidatario, come sopra rappresentato, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: Art. 10 (Clausola Risolutiva espressa) 11 (Penalità) 12 (Spese e Oneri tributari) e 16 (Polizze assicurative) 17(Foro competente) del presente contratto.

per l'Affidatario

.....

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)